



## **AGCM della concorrenza: slitta a novembre la chiusura del procedimento a carico di Moby,CIN e Onorato Armatori**

Roma, 1 agosto 2017 -

BOLLETTINO N. 29 DEL 31 LUGLIO 2017

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE A487 - COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA  
Provvedimento n. 26679

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui a gli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 25951 del 6 aprile 2016, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell'articolo 102 TFUE, nei

confronti delle società Onorato Armatori S.p.A., Moby S.p.A., Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento n. 26472 del 14 marzo 2017, con cui è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 luglio 2017;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 15 giugno 2017;

VISTA la richiesta di Moby S.p.A., Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e Onorato Amatori S.p.A. del 21 giugno 2017 di proroga del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori e conseguente proroga del termine di conclusione del procedimento, per disporre di un periodo di tempo più ampio per poter svolgere un'attenta ed approfondita analisi economica ed esercitare pienamente il proprio diritto di difesa con l'invio di memorie scritte;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa;

CONSIDERATO che la proroga del termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTA, quindi, la necessità di prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 luglio 2017;

DELIBERA di prorogare al 30 novembre 2017 il termine di conclusione del procedimento.

BOLLETTINO N. 29 DEL 31 LUGLIO 2017

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella